



REGOLAMENTO CONGRESSI COMUNALI 2024

ART. 1 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI

In tutti i comuni nei quali sia stato raggiunto il numero minimo di adesioni stabilito dallo Statuto all'art.35 e dal presente Regolamento, si terranno i Congressi Comunali, convocati dal Segretario Provinciale secondo un calendario definito d'intesa con il Segretario Regionale. Qualora il Segretario Provinciale non provveda, supplisce il Segretario Regionale in accordo con il Settore Nazionale Organizzazione. I Congressi Comunali eleggono il Segretario Comunale, i membri della Segreteria Comunale (questi ultimi nei soli comuni nei quali il numero di soci sia superiore a 25). Il Segretario e i membri della Segreteria rimangono in carica tre anni. Nei comuni nei quali non sia stato raggiunto il numero minimo di 25 soci, si può procedere all'elezione del solo Segretario Comunale (l'elezione della Segreteria Comunale è facoltativa).

Eventuali deroghe al requisito minimo di iscritti necessario per poter svolgere i Congressi Comunali, di cui al precedente comma, possono essere decise dal Settore Nazionale Organizzazione, su proposta del Segretario Regionale di competenza.

ART. 2 – CONGRESSO COMUNALE

Il Congresso Comunale è costituito dai soci, iscritti e residenti o domiciliati nel territorio del Comune.

Elegge il Segretario Comunale, i membri elettivi della Segreteria Comunale che durano in carica per un triennio.

Il numero dei componenti elettivi della Segreteria Comunale è così determinato:

Comuni fino a 3.000 abitanti: 6 componenti;
Comuni fino a 5.000 abitanti: 10 componenti;
Comuni fino a 15.000 abitanti: 15 componenti;
Comuni fino a 25.000 abitanti: 20 componenti;
Comuni fino a 50.000 abitanti: 25 componenti;
Comuni fino a 100.000 abitanti: 30 componenti;
Comuni oltre i 100.000 abitanti: 40 componenti.

Eventuali deroghe a tale ripartizione potranno essere decise dal Segretario Regionale d'intesa con il Segretario Provinciale.

ART. 3 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Il Segretario Provinciale convoca il Congresso Comunale, con un anticipo non inferiore a 10 giorni, secondo un calendario predisposto dal Segretario Regionale, in base alle indicazioni del Settore Nazionale Organizzazione.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento del Congresso, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia ed eventualmente sul sito regionale oppure sulle pagine social della Segreteria Regionale o, nel caso fossero presenti, sulle pagine social delle Segreterie Provinciali.

Inoltre la convocazione potrà essere inviata per via cartacea o telematica.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Segretario Regionale potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario “*ad acta*”, al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento dei Congressi Comunali.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO COMUNALE

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo ai Congressi Comunali tutti i soci maggiorenni residenti o domiciliati nel Comune in regola con il tesseramento al 31 ottobre 2024, e i “Grandi Elettori”, definiti dall'art. 11 del presente Regolamento, in regola con il tesseramento e con il versamento del contributo mensile al Movimento previsto per la rispettiva categoria di elezione. Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto saranno resi disponibili dal Settore Nazionale Adesioni ai Segretari Provinciali e di Grande Città tramite il servizio Web Adesioni.

ART. 5 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI COMUNALI E SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Segretario Regionale in accordo con il Settore Nazionale Organizzazione, che potrà delegare in tutto o in parte tale adempimento ai Segretari Provinciali.

All'apertura dei lavori il Congresso può procedere alla nomina di due componenti l'Ufficio di Presidenza del Congresso Comunale. Si procederà quindi alla

costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Segretario Comunale deve essere collegata ad una mozione programmatica e ad una lista di candidati a membri della Segreteria Comunale; il numero dei candidati della lista può essere superiore al numero degli eligendi, fino ad un numero massimo del 20% con arrotondamento all'unità superiore.

Tali candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 80 soci; devono pervenire alla Segreteria Provinciale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Comunale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola lista collegata ad un candidato Segretario Comunale.

È consentito inviare a mezzo posta elettronica copia dei documenti originali relativi alla presentazione delle candidature.

ART. 7 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 500, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 5 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento dei Congressi, con i Segretari Regionali.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni elettore dovrà essere identificato mediante conoscenza personale o attraverso l'esibizione di un documento personale, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); per i domiciliati vale l'indirizzo riportato sul modulo di adesione o una dichiarazione di domicilio.

ART. 9 – VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione del Segretario Comunale e della Segreteria Comunale avvengono a scrutinio segreto mediante schede.

ART. 10 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Segretario Comunale e per la lista ad esso collegata. Viene eletto Segretario il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione delle Segreterie Comunali l'elettore non può esprimere preferenze. I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Segretario.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di lista.

Il Segretario non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo della Segreteria, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 11 - GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori, ai fini dell'elezione degli organi comunali, i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori (anche esterni) Comunali e Regionali in carica.

ART. 12 - VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato, attraverso le seguenti modalità, nella votazione del Segretario e della Segreteria Comunale:

- ad ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, membro di Governo esterno, Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune capoluogo, il voto ponderato attribuito è **15** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Regionale e Assessore Regionale (anche esterno), Sindaco eletto nei comuni con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **10** voti ciascuno;

- ad ogni Assessore Comunale (anche esterno) che sia stato eletto nel rispettivo Consiglio nella consiliatura in corso e che si sia successivamente dimesso da Consigliere con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **8** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Comunale del Comune capoluogo, il voto ponderato attribuito è **6** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Provinciale e Metropolitano, Consigliere Comunale eletto con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **5** voti ciascuno;
- ad ogni Sindaco o Consigliere Comunale eletto con sistema elettorale a turno unico, il voto ponderato attribuito è **3** voti ciascuno.

Ai Grandi Elettori sarà consegnato un numero di schede pari al valore del voto ponderato a loro attribuito, ma in ogni caso tale valore non potrà essere superiore a 16 (ridotto a 8 nei Comuni con meno di 50 iscritti).

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Segretario Provinciale. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato. I Grandi Elettori possono esprimere il voto soltanto ad un Congresso.

ART. 13 – VERBALI OPERAZIONI DI VOTO

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ogni Congresso ritira i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, li consegna al Segretario Provinciale, il quale ne dà comunicazione al Segretario Regionale e al Settore Nazionale Organizzazione.

ART. 14 – CONGRESSI DI CIRCOSCRIZIONE

I Congressi di Circoscrizione vengono convocati dal Segretario di Grande Città ed eleggono il Segretario Circoscrizionale senza lista collegata.

Per quanto riguarda la presentazione della candidatura e la modalità di convocazione, valgono le norme del presente Regolamento.

Il candidato dovrà presentare la propria candidatura allegando una mozione politica.

ART. 15 – QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva della Segreteria Comunale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva della Segreteria Comunale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di $\frac{1}{3}$ degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.